

COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari

SETTORE POLITICHE SOCIALI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE
DI SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 19.04.2016

Regolamento per la concessione di contributi economici
in favore di singoli e nuclei familiari

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia assegnata al comune dagli articoli 117, comma 6), secondo periodo e 118, commi 1) e 2) della Costituzione Italiana, dagli articoli 3, comma 4) e 7) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e attua, altresì, le previsioni di cui all'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di disciplinare le modalità, i criteri, i limiti e le procedure per la concessione di contributi economici in favore di singoli o nuclei familiari privi di reddito o con un reddito tale da non consentire il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita.
2. Gli interventi di sostegno economico comprendono la concessione di contributi economici finanziati con fondi regionali e la concessione di contributi economici finanziati con fondi di bilancio comunale.
3. Tra gli interventi di sostegno economico finanziati con fondi regionali è previsto il servizio civico comunale, disciplinato dal "Regolamento per la concessione di contributi economici per lo svolgimento del servizio civico comunale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 18.11.2010.

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI ACCESSO

1. I requisiti generali di accesso al beneficio dei contributi economici sono:
 - la residenza nel Comune di Quartucciu, salvo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
 - il possesso di una certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi del programma regionale per il sostegno economico in favore di famiglie e persone in situazione di povertà e di disagio.
2. Gli interventi di natura economica disciplinati dal presente regolamento sono incompatibili con qualsiasi forma di inserimento lavorativo e occupazionale finanziata con sovvenzioni pubbliche, di cui usufruisca anche un solo componente del nucleo familiare. In questi casi, così come nel caso in cui la persona reperisca un'occupazione nel periodo di godimento del beneficio di natura economica, verrà interrotta l'erogazione dell'intervento.
3. L'intervento di natura economica può essere concesso in favore di un solo componente per nucleo familiare.

CAPO II CONTRIBUTI FINANZIATI CON FONDI REGIONALI

Art. 3 ITER DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del Settore Politiche Sociali con propria determinazione approva l'avviso pubblico e il modulo di domanda per l'individuazione dei beneficiari, stabilendo le modalità ed i termini di scadenza per la presentazione delle istanze.
2. L'avviso pubblico è affisso all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale dell'Ente, presso la portineria del comune e divulgato con altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Art. 4 ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Il Settore Politiche Sociali istruisce le istanze pervenute, assegna i punteggi secondo quanto stabilito dal successivo articolo 5) e colloca i beneficiari nella graduatoria provvisoria.
2. In caso di presentazione di più istanze da parte di diversi componenti dello stesso nucleo familiare, si procede con l'inserimento in graduatoria del richiedente che presenta la situazione che consente di ottenere il punteggio più favorevole per il nucleo familiare.

Art. 5 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. La graduatoria è stilata sulla base dell'attribuzione dei punteggi sotto indicati.

PUNTO A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

- | | |
|--|-------------------------|
| • persone che vivono sole | punti 3 |
| • nucleo familiare di n. 2 componenti | punti 4 |
| • nucleo familiare composto da n. 3 componenti | punti 5 |
| • nucleo familiare composto da n. 4 componenti | punti 6 |
| • nucleo familiare composto da oltre n. 4 componenti | punti 7 |
| • presenza di figli minori di età fino a 3 anni | punti 8 per ogni figlio |
| • presenza di figli minori da 3 a 5 anni | punti 6 per ogni figlio |
| • nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori fino al compimento del 20esimo anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26esimo anno di età | punti 8 per ogni figlio |
| • nucleo familiare che sostiene spese per locazione dell'abitazione e/o mutuo per la prima casa | punti 5 |

I suddetti punteggi sono cumulabili.

Punto B)

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale

- | | |
|--|----------|
| • ISEE a € 0 ad € 1.000,00 | punti 20 |
| • ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00 | punti 18 |
| • ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00 | punti 12 |
| • ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00 | punti 10 |
| • ISEE oltre i € 4.000,00 e fino ai limiti di cui al precedente art.2 del presente regolamento | punti 8 |

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti ottenuti nei punti A) e B).

Art. 6

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Settore Politiche Sociali formula la graduatoria provvisoria, che è approvata con determinazione del Responsabile del Settore e affissa all'Albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell'ente e presso la portineria del comune.
2. Eventuali ricorsi da parte degli interessati potranno essere presentati entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
3. La graduatoria definitiva, approvata con provvedimento del Responsabile del Settore Politiche Sociali dopo l'esame e la valutazione degli eventuali ricorsi, è pubblicata con le stesse modalità di quella provvisoria.
4. In caso di parità di punteggio in graduatoria, hanno priorità i nuclei familiari in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) più basso. In caso di ulteriore parità, hanno priorità i nuclei familiari nei quali sono presenti persone con disabilità o anziani non autosufficienti.
5. Il collocamento in graduatoria non dà diritto all'erogazione del contributo economico, il quale è riservato agli ammessi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili, secondo l'ordine di collocamento in graduatoria.
6. La concessione dei contributi economici finanziati ai sensi del programma regionale per il sostegno economico a favore di persone e famiglie in situazione di povertà e disagio è incompatibile con la concessione degli altri contributi economici disciplinati dal presente regolamento, eccetto quelli straordinari previsti dal successivo articolo 10.
7. Nel caso in cui il medesimo richiedente o altri componenti dello stesso nucleo familiare siano inseriti contemporaneamente in diverse graduatorie per l'accesso ai contributi economici, è concesso il beneficio più favorevole, tenuto conto dei tempi di erogazione e del suo valore economico.

Art. 7

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Preliminarmente alla pubblicazione dell'avviso pubblico per l'individuazione dei beneficiari, la Giunta Comunale con proprio atto definisce l'entità e la durata del contributo economico spettante a seconda della posizione in graduatoria.
2. L'entità e la durata del contributo sono stabilite sulla base delle previsioni massime disposte dalle deliberazioni regionali sul programma per il sostegno economico in favore di famiglie e persone in situazione di povertà e di disagio.

CAPO III
CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI
CON FONDI DI BILANCIO COMUNALE

Art. 8
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI

1. I contributi economici finanziati con fondi di bilancio comunale sono erogati compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.
2. I contributi economici si distinguono in continuativi e straordinari.

Art. 9
CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI

1. La concessione di contributi economici continuativi è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese alimentari, alloggio, utenze domestiche e farmaci.
2. La concessione è prevista in favore del nucleo familiare per n. 6 mesi nell'arco di n. 12 mesi.

Art. 10
CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. La concessione di contributi economici straordinari è prevista per far fronte ad esigenze di carattere straordinario, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - spese per visite mediche;
 - acquisto di occhiali da vista;
 - spese di viaggio per l'inserimento in strutture residenziali terapeutiche di persone con un programma d'intervento predisposto con i servizi specialistici territoriali;
 - altre particolari e urgenti esigenze non coperte da altre sovvenzioni valutate dal Settore Politiche sociali con autonomia tecnico professionale.
2. Le spese per visite mediche e l'acquisto di occhiali da vista devono essere prescritte da una struttura pubblica o convenzionata. Il Settore Politiche Sociali valuta la congruità della spesa mediante apposite verifiche.
3. La concessione dei contributi economici di natura straordinaria è consentita di norma una sola volta nell'arco di n. 12 mesi per nucleo familiare tranne casi eccezionali e adeguatamente dimostrati.

Art. 11
ITER DEL PROCEDIMENTO

1. Le istanze dei cittadini sono istruite seguendo l'ordine d'arrivo al protocollo generale dell'Ente.
2. Il Settore Politiche Sociali verifica i requisiti di accesso e al fine di determinare l'entità del contributo, attribuisce i punteggi così come previsto dal successivo articolo.

Art. 12
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Il Settore Politiche Sociali attribuisce alle istanze pervenute i punteggi indicati nei successivi punti A) e B).

Punto A)

In relazione alla composizione del nucleo familiare, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione familiare

- persone che vivono sole punti 3
- nucleo familiare di n. 2 componenti punti 4
- nucleo familiare composto da n. 3 componenti punti 5
- nucleo familiare composto da n. 4 componenti punti 6
- nucleo familiare composto da oltre n. 4 componenti punti 7
- presenza di figli minori di età fino a 3 anni punti 8 per ogni figlio
- presenza di figli minori da 3 a 5 anni punti 6 per ogni figlio
- nucleo familiare con figli studenti frequentanti le scuole dell'obbligo e le scuole medie superiori fino al compimento del 20esimo anno di età o con figli universitari fino al compimento del 26esimo anno di età punti 8 per ogni figlio

- nucleo familiare che sostiene spese per locazione dell'abitazione e/o mutuo per la prima casa punti 5

I suddetti punteggi sono cumulabili.

Punto B)

In relazione alla situazione reddituale, sono attribuiti i seguenti punteggi.

Situazione reddituale

- ISEE a € 0 ad € 1.000,00 punti 20
- ISEE da € 1.001,00 ad € 2.000,00 punti 18
- ISEE da € 2.001,00 ad € 3.000,00 punti 12
- ISEE da € 3.001,00 ad € 4.000,00 punti 10
- ISEE oltre i € 4.000,00 e fino al limite di cui al precedente articolo 2 del presente regolamento punti 8

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punti ottenuti nei punti A) e B).

Art. 13
DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI

1. I contributi economici continuativi sono concessi nelle seguenti misure:

Punteggio conseguito	Percentuale del contributo
da punti 40	€ 350,00 mensili
da punti 34 a punti 39	€ 300,00 mensili

Regolamento per la concessione di contributi economici
in favore di singoli e nuclei familiari

da punti 33 a punti 28	€ 250,00 mensili
da punti 27 a punti 24	€ 200,00 mensili
sotto i punti 24	€ 100,00 mensili

Art. 14

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. I contributi economici straordinari sono concessi in percentuale rispetto alla spesa straordinaria documentata e comunque fino all'importo massimo di € 1.500,00 nelle seguenti misure:

Punteggio conseguito	Percentuale del contributo
da punti 40	100% della spesa straordinaria
da punti 34 a punti 39	90% della spesa straordinaria
da punti 33 a punti 28	80% della spesa straordinaria
da punti 27 a punti 24	70% della spesa straordinaria
sotto i punti 24	60% della spesa straordinaria

Art. 15

SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELLE SPESE FUNERARIE

1. E' previsto il sostegno al pagamento delle spese funerarie del coniuge o di un parente di I° grado (genitori e figli) o parenti in linea collaterale di II° grado (fratelli e sorelle).

Art. 16

DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Le istanze devono essere corredate dal preventivo di spesa dell'agenzia funebre, comprensivo della spesa relativa al loculo.
2. Il contributo è concesso per le spese essenziali e fino all'importo massimo di € 2.000,00.
3. Sono escluse dal contributo le spese relative a necrologi sui quotidiani, affissione manifesti e composizioni floreali.

CAPO IV CONTRIBUTI PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art. 17 OGGETTO E FINALITA’

1. L’affidamento familiare è un istituto disciplinato dalla Legge n. 184/83 e successive modifiche che prevede l’accoglienza presso una famiglia di un minore temporaneamente privo del necessario supporto familiare o per il quale la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico sviluppo della personalità e del processo di socializzazione.
2. L’istituto dell’affidamento familiare si distingue in:
 - affidamento eterofamiliare: quando il minore è affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d’origine;
 - affidamento intrafamiliare: quando il minore è affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di intervento da parte dei servizi sociali gli affidi intrafamiliari in cui i genitori affidano spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado.
3. Ai sensi della normativa vigente ai soggetti affidatari è riconosciuto un sostegno economico, erogato con fondi di bilancio comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte in bilancio.

Art. 18 DESTINATARI

1. L’affidamento familiare è rivolto a minori residenti di età compresa tra 0 e 18 anni e comunque sino al 21° anno di età in caso di situazioni particolari motivate nel progetto personalizzato, che presuppongono la necessità di un proseguo dell’esperienza iniziata da minorenni nella famiglia affidataria.

Art. 19 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Nel progetto personalizzato di affidamento familiare è prevista la concessione di un contributo economico in favore dei soggetti affidatari, quale sostegno alle spese necessarie al mantenimento, all’educazione e all’istruzione dei destinatari.
2. Il contributo comprende la copertura delle spese relative alla stipula di una polizza assicurativa, tramite la quale il destinatario affidato è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengono o che egli stesso provochi.
3. Nel caso di affidamento eterofamiliare la concessione del contributo prescinde dalla condizione economica della famiglia affidataria.
4. Nel caso di affidamento intrafamiliare la concessione del contributo è prevista in favore della famiglia affidataria in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore al limite stabilito dalla normativa regionale vigente, ai sensi del programma regionale per il sostegno economico a favore delle famiglie numerose.
5. Il contributo economico è stabilito in € 350,00 mensili per tutta la durata dell’affidamento familiare.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.
3. L'Amministrazione Comunale ha stipulato con la Guardia di Finanza un protocollo d'intesa per l'attivazione dei controlli sulle posizioni reddituali e patrimoniali dei soggetti che godono di prestazioni agevolate pubbliche.
4. L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
5. Fermo restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio.

Art. 21
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione, da effettuarsi dopo che la stessa è divenuta esecutiva.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari comunali che risultino con esso incompatibili.